



U.S. Avellino 1912 srl

L'U.S. AVELLINO 1912 ha elaborato e adottato un "Codice Etico" di comportamento indirizzato sia agli aderenti al programma "WE ARE US", sia spettatori che assisteranno agli eventi calcistici dell'U.S. Avellino.

Premessa

Tale "**Codice Etico**" è stato introdotto nel Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 dalla Lega Calcio, unitamente al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo Sport - e al C.O.N.I.

Obiettivo dell' U.S. AVELLINO 1912 è legarsi a sostenitori che condividono e promuovono l'etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società U.S. AVELLINO 1912.

L'U.S. Avellino subordina l'accesso dei propri sostenitori agli impianti sportivi all'accettazione implicita delle disposizioni del "**Regolamento d'uso dello stadio**" e di quelle contenute nel presente **Codice Etico** di comportamento.

Al presente **Codice Etico di comportamento e al Regolamento d'uso dello stadio** è data pubblicità tramite affissione nei punti vendita autorizzati, all'interno dello stadio, nonché con la pubblicazione sul sito ufficiale della società e con attività specifiche promosse dall'Ufficio SLO della società.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente **Codice Etico** potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.

Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).

Art.1 Principi generali.

Il **Codice Etico** della società U.S. AVELLINO 1912 enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

Art. 2 Impegno sociale e condivisione del progetto.

L'U.S. AVELLINO 1912 si impegna a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.

I sostenitori della società U.S. AVELLINO 1912, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell'avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, di discriminazione razziale e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società U.S. AVELLINO 1912.

I sostenitori dell'U.S. AVELLINO 1912 si impegnano all'osservanza del regolamento d'uso in vigore nella stagione sportiva di riferimento, al rispetto della figura dello steward presente nell'impianto sportivo,

Il presente **Codice Etico** estende il proprio ambito di applicazione anche a comportamenti assunti dai tifosi al di fuori dello stadio (ad esempio in occasione di commenti ed esternazioni sui social media o con riferimento al comportamento assunto in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche).

In occasione delle trasferte, i sostenitori si impegnano a rapportarsi con l'ufficio dello SLO (Supporter Liaison Officer) della società, il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrenti tra gli stessi.

Art. 3 Destinatari del Codice Etico.

Il **Codice Etico di Comportamento** è vincolante per tutti i tifosi aderenti al programma WE ARE US; agli stessi verrà consegnata la fidelity card che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica.

Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea un grave danno all'immagine e alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.



U.S. Avellino 1912 srl

Il codice di condotta è integrato e coordinato con i termini e condizioni per l'acquisto di titoli di accesso allo stadio che regolano i rapporti di natura contrattuale tra la società e i tifosi, i quali sono consapevoli che l'utilizzo del titolo che si intende acquistare è condizionato al gradimento della società (comma 10, art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva)

Art. 4 Sospensione del gradimento.

L'U.S. AVELLINO 1912, in caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenti nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione ai principi sopra indicati e/o del regolamento d'uso dello stadio "Partenio-A.Lombardi" che qui in calce viene integralmente riportato, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento, inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo.

I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine e il prestigio della società.

La Società a tal fine valuterà:

1. la natura, la specie, i mezzi, il tempo,
2. la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
3. precedenti inadempimenti;
4. eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.

LEGENDA: [x] sanzione opzionale [x] sanzione minima [x] sanzione massima

| INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 | ESPULSIONE EVENTO | RICHIAMO SCRITTO | SOSPENSIONE/ NON CONTRATTAZIONE 3 GARE | SOSPENSIONE/ NON CONTRATTAZIONE 6 GARE | SOSPENSIONE/ NON CONTRATTAZIONE 1 CAMPIONATO | SOSPENSIONE/ NON CONTRATTAZIONE 3 CAMPIONATI | REVOCA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di titoli di accesso in violazione delle norme. | x | x | | | | | x |
| Travisamento o alterazione propria identità. | x | x | | | x | | |
| Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulle persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati. | x | x | | | x | | |
| Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso. | x | x | | | | | |
| Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso, stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni | x | x | | | | | |
| Introduzione di materiali vietati, pericolosi fuochi pirotecnici. | x | | | x | | | |
| Introduzione e utilizzazione di telecamere e apparecchi fotografici a fini professionali. | x | x | | | | | |



U.S. Avellino 1912 srl

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori, razziali. | x | x | | | x | | |
| Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi; sottrazione di materiale della società sportiva. | x | x | x | | | | |
| Introduzione e /o esposizione di materiale discriminatorio/razziale; striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS. | x | x | | x | | | |
| Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione di bottiglie e/o oggetti di vetro. | x | x | | | | | |
| Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti. Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio. | x | x | | x | | | |
| Ogni ulteriore comportamento che configura reato e comporta danni all'immagine della società. | x | x | | | | | x |
| Promovimento di azioni legali contro la società. | | | | | | | x |
| Condotta violenta nei confronti del personale steward, delle forze dell'ordine e della società. | x | | | | x | | x |

Art. 5 Accertamento Inadempimento.

L'U.S. AVELLINO 1912, al fine di accertare la condotta inadempiente e individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente e oggettiva l'accadimento dei fatti:

1. le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
2. la percezione diretta del personale stewarding, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
3. le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\DIGOS;
4. ogni altro elemento oggettivo.

Art. 6 Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice Etico (di seguito nel testo anche "sanzioni").

6.1) *Esclusione dall'evento.*

L'esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato per la Sicurezza e/o dal suo vice e dai componenti dell'ufficio SLO.

6.2) *Richiamo scritto.*

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da una partita.

6.3) *Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per numero 3 (tre)/ 6 (sei) partite.*

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, e coppe;

6.4) *Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) campionato.*

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la società si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega.

6.5) *Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per nr. 3 (tre) campionati.*

La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

6.6) *Revoca.*

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato



U.S. Avellino 1912 srl

l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le sanzioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

Art. 7 Irrogazione sanzione.

La sospensione e/o la revoca verranno disposte dallo SLO della società sportiva entro giorni 30 dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione. Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato. L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o abbonamento, inoltre perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto WE ARE US.

Art. 8 Accesso agli atti.

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo pec della società medesima (usavellino@arubapec.it).

Art. 9 Impugnazione Sanzioni.

In caso di richiamo e di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 3/ n.6 partite il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo pec della società medesima entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione. Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.

La decisione sul punto da parte della Società, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione è inoppugnabile.

L'audizione si svolgerà presso la sede della società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia. Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.

Avverso le ulteriori sanzioni di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per nr.1\3 campionatòì e revoca il trasgressore può chiedere la rivalutazione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo PEC della società medesima entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione.

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

La decisione sul punto da parte della Società dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) e potrà essere impugnata davanti a una Commissione di Conciliazione.

L'impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede della società U.S. Avellino 1912 s.r.l., corso Vittorio Emanuele, 198 – 83024 Monteforte Irpino (Av) o alla PEC della medesima (usavellino@arubapec.it) entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del provvedimento della società.

La decisione della Commissione di Conciliazione, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione, è irrevocabile.

La Società Sportiva si riserva il diritto di partecipare alla fase di impugnazione tramite un proprio delegato, anche attraverso la presentazione di memorie di replica.

L'impugnazione presentata alla Commissione di Conciliazione non sospende gli effetti dell'irrogazione della sanzione. All'intero procedimento si applicano le norme in materia di astensione e ricsuzione previste dal c.p.c

Art. 10 Privacy.

L'U.S. AVELLINO 1912 assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679 - *General Data Protection Regulation*). Il Titolare del trattamento dei dati è U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., con sede legale in Monteforte Irpino (AV), corso Vittorio Emanuele 198, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@usavellino.club.



U.S. Avellino 1912 srl

Avellino, il _____

- **Il sottoscrittore -**

Con la sottoscrizione del presente codice, l'aderente al progetto WE ARE US, consapevole che potrà essere escluso da una o più partite casalinghe della U. S. AVELLINO 1912 anche in deroga a quanto stabilito dal contratto di abbonamento.

Avellino, il _____

- **Il sottoscrittore -**